X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 191

ALLEGATO 1 (Emendamento approvato) 195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 193

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 196

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 198

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 202

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese. C. 2673 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha presentato l'emendamento 26.100, che è in distribuzione *(vedi allegato 1)*.

Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame dalla proposta emendativa 26.100 del relatore. Dà quindi la parola al relatore on. Pietrella e invita il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, osservando che questo Governo è stato il primo ad aver acceso un faro sul settore della moda, fa presente che l'Esecutivo, e anch'egli in qualità di relatore del provvedimento in titolo, ha inteso accogliere la richiesta che le parti sociali hanno avanzato di voler considerare la problematica con un diverso approccio e, allo scopo, come relatore ha presentato l'emendamento a sua firma 26.100 che sopprime le disposizioni riguar-

danti la filiera della moda e di cui raccomanda l'approvazione.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 26.100 del Relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) esprime parole di forte approvazione per l'emendamento del relatore 26.100, sul quale annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Confida che la Commissione possa proficuamente, nel suo insieme, lavorare su un testo condiviso che ripristini un quadro delle regole chiaro per il settore della moda e che tuteli tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo i lavoratori, dalle tante irregolarità che attualmente lo affliggono.

Emma PAVANELLI (M5S) valuta favorevolmente la proposta di sopprimere l'intero Capo VI del testo, ritenendo le disposizioni ivi recate assai negative per il settore moda. Osserva che l'intera filiera del settore ha bisogno di essere sostenuta, al fine di svilupparsi ulteriormente in un clima di sostenibilità che non sia solo ambientale ed economica, ma anche attento alle esigenze del mondo del lavoro. Ritiene che il *made in Italy*, di cui la moda è una delle punte di diamante, non può che puntare sulla qualità in senso ampio e quindi essere sostenibile e fornire salari adeguati. Ricorda, inoltre, che la X Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul settore tessile e auspica che già a partire dalle prossime settimane possa riprendere e completarsi il ciclo di audizioni programmato. È infine dell'avviso che sia necessario lavorare tutti insieme al fine di definire regole chiare e giuste per questo settore.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) esprime soddisfazione per la proposta emendativa in discussione, che accoglie quanto chiesto dal suo Gruppo, peraltro rispecchiando quanto richiesto da tutto il settore industriale di riferimento. Crede quindi che l'ascolto da parte del Governo sia un fatto positivo e un'occasione per lavorare meglio. Crede che sia fondamentale combattere lo sfruttamento del lavoro e invita tutti ad insistere a prestare attenzione alla tematica, ricordando, peraltro, che presso la XI Commissione è in corso di discussione una risoluzione, di cui è cofirmatario, concernente il distretto tessile di Prato. Osserva quindi che è opportuno accelerare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul settore tessile e, soprattutto, che è necessario rilanciare il settore e, contestualmente, proteggere il lavoro dallo sfruttamento e da forme di caporalato.

Andrea BARABOTTI (LEGA) a nome del suo Gruppo ringrazia il relatore Pietrella, che conosce come persona di grande esperienza nel settore moda, per il lavoro svolto e per la proposta emendativa in discussione. Ricorda che il suo ordine del giorno 9/02682/015, recentemente accolto dal Governo in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge sulla concorrenza, richiama la necessaria attenzione affinché il *made in Italy* affermi la qualità di un marchio nel pieno rispetto delle regole del lavoro, che ritiene siano regole di civiltà, cosa che conferma il buon nome del marchio medesimo. Osserva che l'emendamento in discussione e il conseguente parere del Governo confermano le intenzioni già dimostrate accogliendo il predetto ordine del giorno.

Gianluca CARAMANNA (FDI) ringrazia il relatore Pietrella e l'intera Commissione per il serio lavoro svolto e anche per aver voluto attendere gli esiti dell'incontro del Ministro Urso con le parti sociali per proseguire i lavori della Commissione medesima. Crede che ora possa concludersi l'*iter* del provvedimento in titolo impegnarsi poi per lavorare a favore del settore moda.

Luca SQUERI (FI-PPE) si associa alle valutazioni espresse dai colleghi e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta emendativa all'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 26.100 del relatore *(vedi allegato 1)*, risultando pertanto precluse le altre proposte

emendative riferite all'articolo 26, nonché quelle riferite agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo, come modificato dalla proposta emendativa testé approvata, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 dicembre 2025. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Atto n. 345.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il 23 dicembre 2025. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Avverte, inoltre, che il Gruppo M5S e il Gruppo PD-IDP hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere (*vedi, rispettivamente, allegato 3 e allegato 4*).

Antonio FERRARA (M5S) fa presente come il provvedimento in esame nasca dalla necessità di contrastare il *greenwashing*, rafforzare la tutela dei consumatori e rendere la transizione ecologica qualcosa di concreto, misurabile e verificabile. Rileva come la discussione odierna sia tutta concentrata su presunti oneri obbligatori per le imprese che, alla prova dei testi ufficiali, non esistono. Osserva che l'etichetta armonizzata sulla durabilità non è obbligatoria e le asserzioni ambientali diventano oggetto di obblighi solo se l'impresa sceglie di utilizzarle. Evidenzia come esistano diverse frizioni sociali, che la maggioranza finge di non vedere. Rileva che la prima frizione è strutturale: la disparità di capacità economica e organizzativa. Se una grande impresa decide di dotarsi di certificazioni ambientali, di sistemi di verifica di terza parte, di audit periodici, assorbe il costo come voce di bilancio. Segnala poi che la seconda frizione attiene ad una disparità di trattamento tra le imprese che investono in sostenibilità e quelle che praticano *greenwashing*. Fa presente come si tratti di una frizione sociale ed economica enorme, perché scoraggia il comportamento virtuoso e alimenta una competizione sleale. Sottolinea che la terza frizione riguarda i consumatori. Osserva che il Governo parla di « responsabilizzazione », ma non fornisce strumenti adeguati di comprensione. Il risultato è che il consumatore è sommerso da simboli, parole, slogan « verdi », senza essere in grado di distinguerli. Rileva come la quarta frizione riguardi il mercato digitale, in quanto oggi gran parte dei *claim* ambientali passa attraverso piattaforme *online* e *marketplace*, spesso con prodotti extra-UE, eppure la responsabilità delle piattaforme resta debole, indiretta, sfumata. Osserva che la quinta frizione riguarda la riparabilità: senza indicatori chiari e transitori, l'obsolescenza precoce continua a essere la norma. Rileva che ciò colpisce soprattutto famiglie e soggetti più fragili, che non possono permettersi sostituzioni frequenti. Infine, evidenzia che la sesta frizione riguarda l'energia: dichiarazioni « verdi » basate su dati *ex post*, *fuel mix* poco comprensibili, offerte poco tra-

sparenti. Il consumatore pensa di acquistare sostenibilità, ma spesso acquista solo un'etichetta. Per ciò che concerne il punto politico, fa presente come nonostante il Governo Meloni sostenga di combattere il *greenwashing*, nei fatti non accompagna le PMI virtuose, non rafforza i controlli, non colpisce seriamente i furbi, non responsabilizza le piattaforme e non investe sull'informazione. Per tali motivi, fa presente che il suo Gruppo ha deciso di presentare una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 3)*. Annuncia, quindi, il voto contrario da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), nel ricordare che il suo Gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere, annuncia il voto contrario da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere da lui formulata, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 dicembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 26.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 27, 28, 29 e 30.

26.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (*greenwashing*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al nuovo articolo 65-*ter*, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera *i)* dello schema in esame, si valuti l'opportunità di specificare il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;

b) si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti *software* che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;

c) si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto

ministeriale, ovvero esclusivamente se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi; inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, si valuti l'opportunità di promuovere, « per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese », tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;

d) si valuti l'opportunità di adottare linee guida pratiche e strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese nonché una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;

e) si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali Organismi e Autorità presentare tali dichiarazioni, vietando attività di *teleselling* che evidenzi caratteristiche dei prodotti non conformi alla direttiva;

f) si valuti l'opportunità di promuovere strumenti di educazione e consapevolezza del consumatore con iniziative istituzionali e partenariati pubblico-privati volti a rafforzare la conoscenza dei consumatori sulle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi;

g) si valuti, anche in coerenza con le finalità di tutela del corretto funzionamento del mercato interno e della concorrenza di cui all'articolo 1 della direttiva, di adottare disposizioni idonee a evitare che l'introduzione dei nuovi divieti e obblighi in materia di comunicazione ambientale determini svantaggi competitivi per le imprese stabilite nell'Unione europea, con particolare riferimento al sistema produttivo nazionale e alle filiere del Made in Italy, assicurando condizioni di concorrenza effettivamente eque rispetto agli operatori economici extra-UE, anche mediante il rafforzamento dei controlli sui prodotti importati e commercializzati sia attraverso canali fisici tradizionali sia attraverso piattaforme digitali di commercio elettronico;

h) si valuti di prevedere misure applicative e transitorie proporzionate alla struttura economica delle piccole e medie imprese, al fine di evitare oneri di adeguamento sproporzionati, effetti di auto-censura nella comunicazione commerciale e ricadute negative sulla competitività delle PMI operanti nei settori manifatturieri, commerciali e turistici, assicurando che gli obiettivi di tutela del consumatore siano perseguiti senza pregiudizio per la capacità produttiva e innovativa del tessuto imprenditoriale nazionale;

i) in coerenza con l'articolo 1 e con le modifiche agli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE nonché con gli obblighi informativi di cui alla direttiva 2011/83/UE, si valuti l'opportunità di prevedere un adeguato coordinamento temporale e normativo con le altre politiche dell'Unione europea in materia di sostenibilità, al fine di evitare sovrapposizioni regolatorie e oneri sproporzionati per il sistema produttivo nazionale, in particolare per le piccole e medie imprese.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

premesso che:

il provvedimento in esame è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), il cui allegato A, al punto 8), menziona la direttiva (UE) 2024/825 per la quale non sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

la predetta direttiva, che modifica due capisaldi della normativa a tutela dei consumatori, la direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e la direttiva 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori), si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno, con l'obiettivo di rafforzare i diritti dei consumatori e dei presidi informativi posti a tutela di questi ultimi nonché di contrastare le pratiche sleali contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, pulita e verde;

considerato che:

la direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (cosiddetto « Green Claims ») – relativa a criteri comuni contro il *greenwashing* e le dichiarazioni ambientali ingannevoli su diversi prodotti commerciali – dopo un *iter* complesso, risulta allo stato attuale in fase di stallo presso la Commissione europea a seguito dell'ostruzionismo di alcuni Stati membri, tra cui proprio l'Italia;

sebbene si riconosca che lo schema di decreto legislativo in esame recepisca in larga parte gli obblighi comunitari in tema di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, permangono tuttavia numerose lacune e limiti strutturali che rischiano di compromettere l'effettività della tutela prevista dalla normativa europea, realizzando un recepimento meramente allineato al lessico e alla struttura della direttiva (UE) 2024/825 e privo degli strumenti necessari ad assicurare un'applicazione piena, chiara e verificabile;

l'impostazione prevalente dello schema *de quo,* infatti, lascia ampi margini interpretativi e di indeterminatezza suscettibili di nuocere alle imprese, soprattutto le micro e le piccole, con effetti proporzionalmente più onerosi per queste ultime rispetto ai grandi operatori, pur in presenza degli stessi obiettivi normativi, e di non fornire adeguato supporto ai consumatori nella transizione verde;

quanto sopra è rilevabile *in primis* con riferimento all'articolo 1 che novella il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, apportando modifiche e integrazioni alla disciplina concernente la tutela dei consumatori

e introducendo definizioni poco stringenti e per nulla legate a standard minimi tecnico-scientifici, linee guida certificate o metodologie riconosciute (LCA, PEF), cruciali per disporre di parametri misurabili e criteri oggettivi di verifica che, per le micro e piccole imprese, dovrebbero essere imperniate – onde evitare che lo standard tecnico più oneroso diventi la soglia minima applicativa con conseguenti costi e un carico procedurale sproporzionato rispetto alla dimensione aziendale – su metodologie semplificate, schemi di autovalutazione assistita, documentazione semplificata, *check-list*, e schede tecniche di prodotto. L'applicazione indistinta di obblighi complessi, a prescindere dalla dimensione dell'impresa, potrebbe compromettere la continuità operativa e la capacità di adattamento di quelle di piccole dimensioni che, invece, necessitano di un approccio regolatorio più calibrato, graduale e proporzionato alle effettive capacità gestionali;

analogamente, con riferimento alla nuova definizione di sistema di certificazione introdotta dalla lettera *a)* dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame mediante una novella all'articolo 18 del Codice del consumo nonché ai « terzi » indicati come soggetti chiamati a verificare la conformità di un prodotto ai requisiti del sistema, si rende concreto il rischio di rendere tale verifica il canale preferenziale e più comunemente utilizzato a discapito delle imprese prive di adeguate risorse finanziarie e organizzative, con un appiattimento tecnico-procedurale delle pratiche di sostenibilità che altererebbe le finalità proprie della direttiva di garantire al consumatore informazioni chiare, affidabili e facilmente comprensibili. A tal proposito, lo schema di decreto omette di far riferimento agli organismi espressamente accreditati a svolgere le attività di certificazione e di riconoscere, altresì, il ruolo dell'ente nazionale di accreditamento ACCREDIA, istituito nel 2009 e operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

con riguardo alle pratiche ingannevoli, sebbene le lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento si inseriscano nella logica delle tutele previste dal Titolo III, Capo II del Codice del consumo apportando modifiche agli articoli 21, 22 e 23 del medesimo, rileva segnalare che le nuove disposizioni risultano poco efficaci se non accompagnate da un sistema di vigilanza capillare, tenuto altresì conto del mancato e contestuale rafforzamento dell'impianto sanzionatorio del Codice medesimo (articoli 27 e ss.) attraverso, a titolo di esempio, l'introduzione di automatismi o aggravanti, dell'obbligo di rettifica pubblica con analoga visibilità rispetto alla comunicazione ingannevole, della sospensione temporanea della vendita di prodotti con *claim* falsi e/o dell'uso sistematico della *moral suasion* come strumento preventivo;

un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la riparabilità dei beni di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, che, come già avvenuto in Francia, richiede – in attesa della definizione a livello UE di metodologie armonizzate complete per calcolare in modo uniforme l'indice di riparabilità per tutte le categorie di prodotti – l'introduzione di un indice di riparabilità transitorio nazionale basato su parametri tecnici dettagliati ed oggettivi di calcolo (es. disponibilità e prezzo dei pezzi di ricambio, documentazione, smontabilità), che trovi un'applicazione progressiva per le varie categorie di prodotti e che consenta agli operatori economici di prepararsi con gradualità ai citati requisiti armonizzati ottenendo però fin da subito benefici concreti e misurabili in termini di competitività, innovazione, crescita dell'indotto della riparazione, e consentendo ai consumatori di compiere scelte migliori e di risparmiare sui costi di sostituzione anticipata;

le disposizioni introdotte nello schema di decreto, inoltre, evidenziano un vizio di fondo consistente nella mancata definizione di una disciplina *ad hoc* per la tutela dei consumatori nel mercato digitale con specifico riguardo alle responsabilità delle piattaforme digitali e del *marketplace*, sebbene queste costituiscano oggi il principale veicolo di diffusione di *claim* ambientali, marchi autoreferenziali, informazioni incomplete circa la durabilità e l'aggiornamento del relativo *software* e l'esatta pro-

venienza dei prodotti extra-UE importati. Assicurare che *marketplace* e operatori dell'*e-commerce* siano soggetti a obblighi di verifica analoghi a quelli richiesti ai produttori nazionali garantirebbe condizioni di concorrenza leale e scongiurerebbe asimmetrie negli oneri di *compliance* tra operatori economici attivi sul medesimo mercato;

anche con riferimento al nuovo articolo 65-*ter* di cui alla lettera *i)*, dell'articolo 1, comma 1, che inserisce nella sezione IV della parte III, titolo III, capo I del codice del consumo – conformemente agli atti di esecuzione previsti dall'articolo 22-*bis* della direttiva 2011/83/UE –, l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata quali elementi informativi di immediata fruibilità per i consumatori, lo schema di decreto omette di affrontare la questione relativa alla vigilanza e all'utilizzo improprio delle etichette, in grado di offrire una reale garanzia di tutela ai consumatori attraverso la definizione di una responsabilità dei professionisti per uso improprio o fuorviante delle medesime; di un controllo preventivo o a campione e di misure correttive immediate in caso di non conformità;

rilevato altresì che:

si ritiene necessario, anche alla luce dell'elevato livello di sfiducia che caratterizza i consumatori italiani nei confronti delle asserzioni ambientali, prevedere l'avvio di campagne istituzionali di informazione nonché la predisposizione di guide brevi volte a illustrare in modo chiaro e accessibile ai consumatori le novità introdotte dallo schema di decreto, anche al fine di rafforzare il ruolo attivo dei medesimi nel processo di transizione verde consentendogli di orientare le proprie scelte di acquisto sulla base di informazioni attendibili, trasparenti e coerenti con gli obiettivi della normativa;

parallelamente, la mancata previsione di linee guida nazionali volte a orientare correttamente gli operatori economici, soprattutto le piccole e medie imprese, si pone in netto contrasto con le finalità sottese al provvedimento in esame di tutelare quelle aziende che investono realmente in sostenibilità e circolarità dei beni, tenuto conto del possibile rischio – in assenza di criteri e parametri chiari e univoci – di un utilizzo delle asserzioni ambientali generiche e di un impiego di marchi registrati contenenti espressioni quali, a titolo esemplificativo, « verde », « eco » o simili, difforme rispetto alle nuove disposizioni e alla eventualità di incoerenze interpretative ed incertezza operativa, in un contesto di mercato sempre più sensibile alle tematiche ambientali e alla sostenibilità, le quali – ove autentiche e adeguatamente comprovate – possono rappresentare un rilevante motore di fiducia, innovazione e crescita per il tessuto produttivo e incentivare scelte di consumo sostenibili;

al fine, poi, di ridurre ambiguità informative e prevenire la diffusione di *green claims* non pienamente rispondenti alla realtà, appare necessario rafforzare gli strumenti di tutela del consumatore e di presidio della correttezza del mercato, con particolare riferimento, nell'ambito del settore energetico, al cosiddetto *fuel mix disclosure*. Tale obbligo impone a tutti i fornitori che vendono energia elettrica ai clienti finali di dare comunicazione in bolletta circa la composizione del mix energetico delle fonti primarie utilizzate per produrre l'elettricità venduta, indicando le percentuali delle diverse fonti impiegate. A tal riguardo, soprattutto nel mercato libero, risulta cruciale intervenire sull'attuale assetto informativo – attualmente basato su dati ex post e generalmente riferiti a uno o due anni precedenti rispetto al periodo di fornitura – prevedendo che le informazioni in bolletta siano coerenti con l'energia effettivamente fornita nel periodo contrattuale di consumo e quindi con il reale mix dell'anno di riferimento;

sarebbe auspicabile inoltre non solo rafforzare i controlli ex ante sulle comunicazioni ambientali utilizzate dagli operatori del settore energetico, attraverso la verificabilità dei *claim* ambientali con le informazioni contenute nel *fuel mix* riportato in bolletta, ma altresì prevedere un richiamo esplicito e immediatamente percepibile del *fuel mix* medesimo all'interno

delle singole offerte di vendita al dettaglio disponibili sul mercato elettrico al fine di garantire la piena coerenza dei messaggi promozionali con le informazioni regolatorie e consentire ai consumatori di operare un confronto e una scelta immediata delle citate offerte commerciali realmente consapevole;

da ultimo, si segnala l'opportunità di approfondire ed eventualmente coordinare, laddove necessario, la relazione tra la nuova disciplina del marchio di sostenibilità, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, numero 1), dello schema di decreto, alla lettera *b-bis*), nell'ambito dell'articolo 23, comma 1, del Codice del consumo, il cui utilizzo è consentito solo se basato su un « sistema di certificazione » e tale da assicurare la veridicità e verificabilità delle indicazioni ambientali rivolte al consumatore e le disposizioni vigenti in materia di marchi contenute nel Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Quest'ultimo, all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, prevede il divieto di registrazione di marchi idonei a ingannare il pubblico, ma non richiede alcuna certificazione preventiva o esterna ai fini della registrazione stessa. Tale circostanza potrebbe portare ad ipotesi nelle quali un marchio suscettibile di evocare caratteristiche ambientali potrebbe essere validamente registrato in quanto non manifestamente ingannevole ai sensi del Codice della proprietà industriale ma il suo impiego come marchio di sostenibilità nelle comunicazioni commerciali risulterebbe vietato o limitato in assenza di un sistema di certificazione conforme alle disposizioni del Codice del consumo;

pur riconoscendo la necessità e l'urgenza di rafforzare il quadro normativo in materia di pratiche commerciali sleali e *greenwashing* operate dal provvedimento in esame, il medesimo, nella forma in cui è strutturato, presenta numerose criticità e non risulta in grado di supportare e valorizzare le imprese realmente virtuose, di assicurare un contrasto efficace del fenomeno data l'assenza di strumenti di verifica e di un adeguato sistema sanzionatorio né di considerare la dimensione digitale del mercato;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO

Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, nel quadro degli obiettivi europei di sostenibilità, trasparenza del mercato e tutela dei consumatori, finalizzato a rafforzare la protezione dei cittadini rispetto alle pratiche commerciali sleali, con particolare riferimento alle dichiarazioni ambientali e sociali ingannevoli (cosiddetto *greenwashing*) e ai fenomeni di obsolescenza prematura dei prodotti;

premesso che:

il provvedimento interviene principalmente sul Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), ampliando l'elenco delle pratiche considerate ingannevoli e rafforzando gli obblighi informativi precontrattuali, in coerenza con l'obiettivo europeo di rendere i consumatori soggetti pienamente consapevoli nelle scelte di acquisto e protagonisti della transizione ecologica;

dall'istruttoria svolta emerge come lo schema di decreto recepisca la direttiva in modo sostanzialmente aderente al livello minimo europeo, senza tuttavia esercitare appieno i margini di integrazione consentiti dall'ordinamento dell'Unione, in particolare con riferimento alla verifica delle asserzioni ambientali e sociali, al rafforzamento dei poteri delle autorità competenti e all'effettività delle tutele riconosciute ai consumatori;

il Servizio bilancio non rileva nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il provvedimento è corredato da clausola di invarianza finanziaria;

considerato che:

la Commissione valuta positivamente l'impianto generale dello schema di decreto, che si muove nella direzione di contrastare il *greenwashing* e di migliorare la qualità, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni fornite ai consumatori. Tale intervento assume un rilievo non solo sotto il profilo della tutela del consumatore, ma anche quale strumento di promozione di un corretto funzionamento del mercato tra imprese, evitando che comportamenti opportunistici o comunicazioni ingannevoli possano alterare il corretto funzionamento del mercato e penalizzare gli operatori economicamente e ambientalmente più virtuosi;

tuttavia, dall'analisi delle memorie depositate nel corso del ciclo di audizioni e della documentazione acquisita emerge con chiarezza l'esigenza di rafforzare il provvedimento sotto il profilo dell'efficacia applicativa, affinché le nuove disposizioni non si traducano in meri adempimenti formali, ma incidano concretamente sui comportamenti delle imprese e sulle scelte di consumo;

in particolare, è stata evidenziata la necessità di prevedere meccanismi più solidi di verifica delle asserzioni ambientali e sociali, al fine di evitare che il divieto di affermazioni generiche o non dimostrabili resti di difficile applicazione pratica in assenza di criteri chiari, standard comuni e verifiche indipendenti;

ulteriori profili di attenzione riguardano il rafforzamento delle informazioni precontrattuali su durabilità, riparabilità e aggiornamenti dei prodotti, che devono essere non solo formalmente previste, ma anche immediatamente accessibili e comprensibili per il consumatore medio, in particolare per i beni di largo consumo ad alto impatto ambientale;

è stato inoltre richiamato il tema dell'adeguatezza delle risorse e degli strumenti a disposizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento vigente, chiamata a svolgere un ruolo centrale nell'attuazione e nel controllo del nuovo quadro normativo. In assenza di un rafforzamento organizzativo e funzionale, vi è il rischio che l'estensione delle competenze non si traduca in una effettiva capacità di vigilanza e sanzione, pur nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria;

la Commissione ritiene altresì opportuno valorizzare maggiormente la dimensione sociale della sostenibilità, includendo in modo più esplicito le comunicazioni relative al rispetto dei diritti dei lavoratori lungo le filiere produttive. In tale prospettiva, la responsabilizzazione delle imprese deve essere intesa come parte integrante di una strategia industriale e commerciale orientata alla qualità, alla trasparenza e alla sostenibilità, nella quale il corretto funzionamento del mercato e la fiducia dei consumatori rappresentano fattori essenziali di competitività. Appare inoltre necessario promuovere un più strutturato coordinamento istituzionale tra le amministrazioni competenti, anche attraverso strumenti di monitoraggio e rendicontazione periodica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'introduzione di meccanismi più stringenti e omogenei di verifica delle asserzioni ambientali e sociali, privilegiando sistemi di certificazione riconosciuti o verifiche indipendenti di terza parte, al fine di garantire l'effettiva dissuasività delle nuove disposizioni e prevenire fenomeni di concorrenza sleale;

b) valuti il Governo il rafforzamento delle informazioni precontrattuali in termini di chiarezza, immediatezza e comparabilità, in particolare con riferimento alla durabilità, alla riparabilità e agli aggiornamenti dei prodotti, assicurando che tali informazioni siano realmente accessibili e comprensibili per il consumatore medio;

c) valuti il Governo misure idonee a garantire la piena operatività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento vigente nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite, anche attraverso una valutazione dell'impatto organizzativo del decreto, affinché l'estensione delle competenze si traduca in un rafforzamento effettivo dell'attività di vigilanza e sanzione;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere strumenti di monitoraggio e una rendicontazione periodica al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni e sull'evoluzione delle pratiche di *greenwashing* nel mercato nazionale, anche al fine di consentire eventuali interventi correttivi tempestivi.

Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.